

# COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

\*\*\*

Verbale n. 28 del 06/07/2021

Atto di validazione PEF 2021

Il sottoscritto Dr. Stefano Focarelli Barone, revisore unico dell'Ente Comune di Castiglione Cosentino,

## **premesse che:**

-l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;

- il nuovo metodo tariffario, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;

- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

## **considerato che:**

- il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio, regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

- il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti deliberazioni, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

- il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31/10/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", in particolare l'art. 6 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il

predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI".

Vista la circolare ANCI n.585/200 con la quale viene comunicato che, a titolo di validazione del PEF, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) - Direzione Ciclo dei Rifiuti urbani e assimilati, ha comunicato di aver fornito un riscontro positivo alla possibilità di "considerare l'organo di revisione del Comune come un soggetto, inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ai sensi della Delibera ARERA 57/2020/R/rif e quindi equiparare il parere dell'organo di revisione alla validazione dei PEF".

Tutto ciò premesso, in relazione allo schema PEF 2021 redatto dal gestore e dal Comune in conformità alle indicazioni metodologiche di cui all'art.18 dell'allegato alla delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443 del 31/10/2019, avendo verificato la congruenza dei dati forniti nel piano economico e finanziario e considerati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardo le attività di spazzamento e gestione della TARI registrati nel bilancio dell'ente locale,

Preso atto della dichiarazione di veridicità, in conformità allo schema sopra menzionato, presentato e sottoscritto dal gestore;

Acquisiti elementi probativi sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio,

#### **VALIDA**

Per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, l'allegato Piano Economico Finanziario della gestione costi dei rifiuti per l'anno 2021 predisposto dall'Ente e dal gestore attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso esprimendo parere favorevole alla sua approvazione.

Settingiano, 06 luglio 2021

Il Revisore dei Conti  
Dr. Stefano Focarelli Barone

